



# **Comune di Crevoladossola**

*Provincia di Verbano Cusio Ossola*

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28/07/2020

Articolo 1 – Oggettivi del regolamento  
Articolo 2 – Presupposto impositivo  
Articolo 3 – Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno  
Articolo 4 – Soggetto attivo  
Articolo 5 – Soggetti passivi  
Articolo 6 – Base imponibile  
Articolo 7 – Determinazione delle aliquote  
Articolo 8 – Esenzioni  
Articolo 9 – Periodicità e versamenti  
Articolo 10 – Riserva di gettito a favore dello Stato  
Articolo 11 – Dichiarazioni  
Articolo 12 – Comunicazioni  
Articolo 13 - Erronei versamenti e conseguenti regolazioni contabili  
Articolo 14 – Importi minimi  
Articolo 15 – Funzionario responsabile  
Articolo 16 – Accertamento  
Articolo 17 – Riscossione coattiva  
Articolo 18 -Sanzioni ed interessi  
Articolo 19 – Rimborsi  
Articolo 20 – Disposizioni finali

## **Articolo 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. *Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina l'applicazione nel Comune di Crevoladossola dell'Imposta Municipale Propria (IMU), istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, disciplinata dall'articolo 13, oltre che dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23 e dall'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n.208 e definitivamente modificata dall'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge di bilancio 27 dicembre 2019, n. 160.*
2. *Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Crevoladossola, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.*
3. *Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.*

## **Articolo 2**

### **Presupposto impositivo**

1. *Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, con l'esclusione delle abitazioni principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle relative pertinenze.*
2. *Per possesso si intende, ai sensi dell'articolo 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene.*

### **Articolo 3**

#### **Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno**

1. *Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale.*

*Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitamente.*

- 1.1 *Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data a partire dalla quale è comunque utilizzato.*

- 1.2 *Tra i fabbricati sono ricompresi anche quelli destinati ad abitazione rurale, a fabbricato strumentale all'esercizio dell'attività agricola, ad abitazione principale ed a sue pertinenze.*

*Per fabbricato strumentale all'esercizio dell'attività agricola si intende la costruzione necessaria allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile ed, in particolare, destinata:*

- *alla protezione delle piante;*
- *alla conservazione dei prodotti agricoli;*
- *alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;*
- *all'allevamento e al ricovero degli animali;*
- *all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;*
- *ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;*
- *alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;*
- *ad uso di ufficio dell'azienda agricola;*

- *alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;*
- *all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.*

*Le porzioni di immobili di cui al comma 5, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.*

*1.3 Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.*

*1.3.1 Sono altresì assimilate alle abitazioni principali, ma soggette ad obbligo dichiarativo:*

- *le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;*
- *i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;*
- *la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;*
- *un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal*

*personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le caratteristiche della dimora abituale e della residenza anagrafica;*

➤ *l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Ai fini del periodo precedente, si considerano anziani le persone fisiche di età superiore a 70 anni e disabili quelle con disabilità riconosciuta superiore al 70 per cento.*

*Nel caso di più unità immobiliare, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.*

*1.4 Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.*

*2. Per area fabbricabile si intende quella effettivamente utilizzata a scopo edificatorio ovvero utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.*

*Quando, con l'adozione dello strumento urbanistico generale ovvero con una sua variante, si attribuisce ad un terreno la natura di area edificabile, vi è l'obbligo di comunicarla al contribuente con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza. La competenza del obbligo di cui al periodo precedente, da attuarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo messi comunali, è attribuita congiuntamente all'ufficio tecnico ed all'ufficio tributi.*

*Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art.1, comma 3, del DL 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali.*

*Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area è fabbricabile secondo i criteri descritti nei commi precedenti.*

- 3. Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.*

#### **Articolo 4**

##### **Soggetto attivo**

- 1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Crevoladossola con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.*
- 2. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente nel proprio territorio.*
- 3. Nel caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.*

## **Articolo 5**

### **Soggetti passivi**

1. *Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli immobili di cui all'articolo 2.*
2. *Si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.*
3. *Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.*
4. *Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.*
5. *In presenza di più soggetti passivi, con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di autonoma obbligazione tributaria e, nell'applicazione dell'imposta, si deve tenere conto degli elementi soggettivi ed oggettivi, riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione di esenzioni o agevolazioni.*

## **Articolo 6**

### **Base imponibile**

1. *La base imponibile dell'imposta è rappresentata dal valore degli immobili e delle aree di cui all'articolo 2.*
2. *Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori :*

<i>Classificazione</i>	<i>Coefficiente</i>
<i>Gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10</i>	<i>160</i>
<i>Categoria catastale A/10</i>	<i>80</i>
<i>Gruppo catastale B</i>	<i>140</i>
<i>Categoria catastale C/1</i>	<i>55</i>
<i>Categorie catastali C/2, C/6 e C/7</i>	<i>160</i>

<i>Categoria catastali C/3, C/4 e C/5</i>	140
<i>Gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D/5</i>	65
<i>Categoria catastale D/5</i>	80

*Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.*

3. *Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, di cui all'art. 13, comma 14ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale ovvero di accatastamento d'ufficio, l'imposta è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto con la rivalutazione e l'applicazione dei coefficienti di cui al precedente comma 2. A seguito della proposizione della rendita catastale ovvero della attribuzione d'ufficio, il Comune effettua il conguaglio.*
4. *Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita ovvero fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti determinati annualmente con apposito decreto ministeriale. In caso di locazione finanziaria il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.*
5. *La base imponibile è ridotta del 50%:*
  - a) *per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*
  - b) *per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette*

*condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestando lo stato di inagibilità o di inabitabilità.*

- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.*

*Il beneficio è concesso anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.*

*In caso di decesso del comodatario, il beneficio si estende al coniuge di quest'ultimo in caso di presenza di figli minori.*

*L'abitazione concessa in comodato d'uso può essere corredata delle relative pertinenze previste per legge.*

- 6. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.*

*Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso la Giunta Municipale, determina annualmente e per zone omogenee valori venali di riferimento delle aree fabbricabili.*

*Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.*

*Non si fa luogo a rimborso qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato.*

7. *In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.*
8. *Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.*

## **Articolo 7**

### **Determinazione delle aliquote**

1. *A decorrere dall'anno di imposta 2020 le aliquote saranno le seguenti:*

<b><i>Fattispecie</i></b>	<b><i>Aliquota base</i></b>	<b><i>Detrazione</i></b>	
<i>Abitazione principale</i>	<i>0,5 %</i>	<i>€ 200,00</i>	<i>Esente</i>
<i>Abitazione principale A/1, A/8 e A/9</i>	<i>0,5 %</i>	<i>€ 200,00</i>	
<i>IACP-ERP</i>	<i>0,86 %</i>	<i>===</i>	
<i>Fabbricati rurali strumentali</i>	<i>0,1%</i>	<i>===</i>	
<i>Immobili merce</i>	<i>0,1%</i>	<i>===</i>	<i>Esenti dal 2022</i>
<i>Altri fabbricati e aree edificabili</i>	<i>0,86%</i>	<i>===</i>	

2. *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.*
3. *Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 %.*  
*A decorrere dall'anno di imposta 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga la destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dal pagamento dell'IMU.*
4. *Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, a decorrere dall'anno di imposta 2013, la deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione deve essere inviata esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti della deliberazione stessa retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico.*

## **Articolo 8**

### **Esenzioni**

1. *Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.*
2. *Sono, altresì, esenti:*
  - I. *i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;*
  - II. *i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;*

- III. *i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;*
- IV. *i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;*
- V. *i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;*
- VI. *i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica l'esenzione di cui al periodo precedente, sulla base della altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni;*
- VII. *gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera, a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;*
- VIII. *i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).*

*3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le condizioni ivi prescritte.*

## **Articolo 9**

### **Periodicità e versamenti**

- 1. L'imposta è dovuta, da ciascun contribuente in ragione della propria quota di possesso, applicando alla base imponibile, come determinata all'articolo 5, le aliquote come stabilite all'articolo 6.*
- 2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero.*
- 3. Il giorno di trasferimento del bene si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a carico dell'acquirente nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.*
- 4. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.*
- 5. L'imposta annua deve essere versata per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento dell'imposta annuale complessivamente dovuta può, comunque, essere effettuato in una unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno.*

*Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.*

*Per l'anno 2020, in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 della Legge di Bilancio 160/2019 pubblicato ai sensi del comma 767 della medesima norma sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.*

6. *Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento sia domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.*
7. *Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore fallimentare o il commissario liquidatore, entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, devono eseguire il versamento delle imposte dovute per gli stessi immobili per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale.*
8. *Il versamento dell'imposta è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate (Modello F24), ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo 241/1997, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al Decreto Legislativo del 07 marzo 2005, n.82 e con le altre modalità previste dallo stesso codice (Piattaforma PagoPA).*
9. *Per gli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (multiproprietà), l'obbligo di versamento grava su chi amministra il bene.*
10. *Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2) del Codice Civile, che sono accatastate in via autonoma come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio (parti comuni condominiali), il versamento deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.*
11. *Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.*
12. *Il versamento dell'importo dovuto in autoliquidazione ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.*

## **Articolo 10**

### **Riserva di gettito a favore dello Stato**

- 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato applicando alla base imponibile l'aliquota standard dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.*
- 2. Le detrazioni previste dall'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al presente articolo.*
- 3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.*
- 4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.*

## **Articolo 11**

### **Dichiarazioni**

- 1. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 504/1992, devono presentare la dichiarazione in forma cartacea utilizzando il modello dichiarativo di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 ottobre 2012, pubblicato sulla GU n.228 del 05 novembre 2012, o telematicamente, con le modalità stabilite da un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.*
- 2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.*

3. *In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui all'art. 3, punto 1.3.1 capoversi 2 e 4 (comma 741, lettera c), numeri 3) e 5) Legge 160/2019), ed al comma 751, terzo periodo, della Legge di Bilancio 27 dicembre 2019 n. 160 (Immobili merce), il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.*
4. *Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.*
5. *Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.*

## **Articolo 12**

### **Comunicazioni**

1. *Ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale disposta dall'articolo 3, punto 1.3.1 paragrafi 1, 3 e 5, e punto 1.4 del presente regolamento, il soggetto passivo ha facoltà di comunicare al Comune il possesso dei relativi requisiti, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune, allegando l'eventuale documentazione non in possesso dell'Ente e non rinvenibile d'ufficio. La comunicazione deve essere effettuata entro il termine previsto per il versamento del saldo dell'imposta relativa all'anno di riferimento.*
2. *Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, il soggetto passivo deve compilare un apposito modello predisposto dal Comune, allegando l'eventuale documentazione non in possesso del Comune e non rinvenibile d'ufficio. La comunicazione deve essere effettuata entro il termine previsto per il versamento del saldo dell'imposta relativa all'anno di riferimento.*

## **Articolo 13**

### ***Erronei versamenti e conseguenti regolazioni contabili***

1. *Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.*
2. *Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-Comune, si applica la procedura di cui al comma 3.*
3. *Nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questi, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione. Relativamente agli anni d'imposta 2013 e successivi le predette regolazioni sono effettuate in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'art. 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.*
4. *Nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai*

*fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 2.*

- 5. Nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni contabili.*

#### **Articolo 14**

##### **Importi minimi**

- 1. Il versamento in autoliquidazione non è dovuto qualora l'imposta annua da versare è inferiore ad euro 5,16.*
- 2. L'attività di accertamento e liquidazione è effettuata qualora l'importo dovuto e non versato sia superiore ad € 5,16, considerata sia la quota comunale che la quota statale qualora prevista*
- 3. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari dell'imposta inferiori ad euro 5,16.*

#### **Articolo 15**

##### **Funzionario responsabile**

- 1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.*

#### **Articolo 16**

##### **Accertamento**

1. *Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, l'ufficio tributi procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.*
2. *Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo e dal responsabile del procedimento.*
3. *Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.*

## **Articolo 17**

### **Riscossione coattiva**

1. *Le somme liquidate dal Comune, se non versate entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, sono riscosse, salvo che non sia stato emesso un*

*provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.*

- 2. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto impositivo è divenuto definitivo.*

## **Articolo 18**

### **Sanzioni ed interessi**

- 1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.*
- 2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.*
- 3. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'imposta non tempestivamente versata. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.*
- 4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 ad euro 516,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.*
- 5. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.*
- 6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.*

7. *Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.*

#### **Articolo 19**

##### **Rimborsi**

1. *Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.*
2. *Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.*

#### **Articolo 20**

##### **Disposizioni finali**

1. *Per quanto non disposto dal presente regolamento, si fa riferimento al regolamento generale delle entrate tributarie dell'ente.*
2. *È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.*
3. *Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.*
4. *Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.*
5. *I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.*